



Prontuario per il commercio e lo stoccaggio di fuochi d'artificio

1. La vendita di fuochi d'artificio è soggetta al rilascio di un'autorizzazione cantonale (eccetto i prodotti della categoria F1), che viene concessa dalla Polizia cantonale dei Grigioni, servizio esplosivi.
2. L'autorizzazione di vendita viene rilasciata per la durata di un anno civile. Essa consente lo stoccaggio temporaneo di fuochi d'artificio. Per lo stoccaggio annuale delle scorte, eccetto per i fuochi d'artificio della categoria F1, va richiesta al servizio esplosivi un'autorizzazione a parte.
3. Le scorte ammesse nei locali di vendita non devono superare i 30 kg lordi. La merce, riposta in contenitori idonei, va stoccata separatamente da altra merce o sostanze infiammabili e in un luogo inaccessibile alla clientela.
4. All'aperto il quantitativo massimo di fuochi d'artificio ammesso per la vendita al dettaglio non può superare approssimativamente il fabbisogno giornaliero. Lo stesso tenuto sotto costante controllo da una persona che gode dell'esercizio dei diritti civili (maggioranne e capace di discernimento).
5. Non occorre coprire i pezzi pirotecnici, se i fuochi d'artificio sono appositamente imballati con un foglio plastificato trasparente (blister) oppure se le micce sono coperte.
6. E' vietata la vendita di fuochi d'artificio nei supermercati, nei centri commerciali e nei negozi disposti su più piani.
7. Nelle vetrine possono venir esposti solo dei campioni fittizi, che come tali vanno dichiarati.
8. Non è ammessa la vendita self-service di fuochi d'artificio, come pure quella da container magazzino o imballaggio da spedizione (ADR, SDR).
9. I prodotti della categoria F1 non possono essere consegnati ai minori di 12 anni. I prodotti della categoria F2 non possono essere consegnati ai minori di 16 anni e quelli della categoria F3 ai minori di 18 anni. Per la vendita di prodotti della categoria F4 occorre richiedere un'autorizzazione di vendita specifica (contattare il servizio esplosivi).
10. Le bancarelle all'aperto non devono sbarrare vie di fuga, bloccare le entrate di edifici o intralciare passaggi pedonali.
11. Nelle immediate vicinanze delle bancarelle deve essere predisposto un estintore. Inoltre, è necessario segnalare il divieto assoluto di fumare.
12. Agli acquirenti vanno spiegate in dettaglio le modalità d'uso ed i pericoli connessi con l'impiego di fuochi d'artificio. Per quanto possibile, va consegnato un prontuario, ottenibile presso gli uffici di consulenza.
13. I locali destinati allo stoccaggio di fuochi d'artificio in quantità superiore a 300 kg di peso lordo sono considerati grandi depositi; i grandi depositi non possono venir ubicati nelle zone residenziali. Diconsi piccoli depositi, quei locali dove possono venir stoccati fuochi d'artificio in quantità pari o inferiore a 300 kg di peso lordo. Se la loro ubicazione si trova nelle zone residenziali, vanno costruiti con materiali refrattari e non devono contenere altre merci o sostanze infiammabili.